



A.T.C. VOMANO-FINO

REGOLAMENTO ATTUATIVO
PER LA GESTIONE E PRELIEVO DEGLI UNGULATI
PIANO ANNUALE DI GESTIONE

In attuazione del R.R. n. 1/2017 e s.m.i.

(Approvato con Del. Consiglio ATC del 27/12/2019)

SISTEMI DI PENALITÀ E PREMIALITÀ

Art. 6, comma 3, lett. C) - Reg.Reg. n. 1/2017

ART. 1 – Finalità

1. Il presente disciplinare recepisce quanto previsto dalla L.R. 10/2004 e ss.ii.mm. e dal *Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati* n. 1/2017.
2. La finalità è quella di tutelare gli ungulati disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo, nel territorio dell'ATC VOMANO (in seguito citato come ATC) in armonia con l'attività agraria e forestale del territorio stesso.

ART. 2 – Penalità

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 1/2017 e dal disciplinare dell'ATC regolamentante la caccia al cinghiale nel territorio non vocato, e di eventuali piani di controllo, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, determina i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. il componente di una squadra di braccata/girata autorizzata che eserciti il prelievo del cinghiale in forma individuale e non, al di fuori della propria MA, viene sospeso dall'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva per un periodo di **1 anno**.
- b. Il cacciatore non iscritto ad alcuna squadra di braccata/girata che eserciti il prelievo del cinghiale in forma individuale o occasionale nella MA si vedrà preclusa la possibilità di iscriversi a squadre o gruppi per la successiva stagione venatoria.
- c. il componente della squadra di braccata/girata che esercita illecitamente la caccia al cinghiale al di fuori del proprio distretto assegnato, viene sospeso, per un periodo di **2 anni** ed è sospesa l'autorizzazione alla squadra di appartenenza per **3 giornate utili** di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.
- d. la squadra che svolge attività di prelievo al di fuori delle giornate consentite dal Calendario Venatorio Regionale, viene sospesa per un periodo di **1 anno**.
- e. alla squadra che inizia la battuta o la girata prima dell'orario previsto dal Reg. Reg. viene sospesa per **2 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva.
- f. La squadra che non osserva i modi ed i tempi di apposizione delle tabelle di segnalazione previsti dal Reg. Reg. viene sospesa per **2 giornate** di caccia.
- g. La mancata, o non corretta o non veritiera compilazione del *Verbale di Caccia* comporta la sospensione della squadra per un periodo di **5 giornate** utili di caccia.
- h. Il componente della squadra che si allontana dal luogo di ritrovo prima dell'orario comunicato, avendo firmato il verbale delle presenze, non potrà esercitare battute di caccia per **2 giornate**; con effetto immediato la squadra al quale il soggetto appartiene non potrà esercitare la battuta di caccia giornaliera.

- i. Il cacciatore appartenente ad una squadra di braccata o gruppo di girata che opera in veste di ospite in altre squadre o gruppi di girata oltre il numero previsto dal Regolamento Regionale, viene sospeso per **2 giornate** utili di caccia.
- j. La squadra di braccata o il gruppo di girata che ospita, in una giornata di caccia, un numero di cacciatori superiore rispetto a quanto previsto dal Reg. Reg., viene sospesa per **2 giornate** utili di caccia per ciascun ospite in più.
- k. la squadra che svolge attività di prelievo con un numero di componenti diverso da quello consentito, dal Reg. Reg., viene sospesa l'autorizzazione per un periodo di **5 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.
- l. alla squadra che esercita la battuta in assenza del capo squadra o sostituto viene sospesa l'autorizzazione per un periodo di **15 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva stabilite dal calendario venatorio.
- m. il componente della squadra che detiene cartucce a munizione spezzata, viene sospeso dall'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva per un periodo minimo di **10 giornate** utili di caccia al cinghiale.
- n. il componente della squadra che durante l'attività di caccia non indossa indumenti ad alta visibilità, viene sospeso dall'attività di caccia al cinghiale in forma collettiva , per un periodo di **5 giornate** utili di caccia.
- o. la squadra o gruppo di girata che esercita il prelievo venatorio con un numero di cani diverso da quello indicato dal Reg. Reg. viene sospesa per **2 giornate** utili di caccia.
- p. la squadra che preleva durante l'attività di battuta specie diverse dal cinghiale, ad eccezione di quanto previsto dal Reg. Reg. per la specie volpe, viene sospesa per un periodo di **3 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.
- q. la squadra che non appone la fascetta inamovibile fornita dall'ATC ai cinghiali abbattuti, viene sospesa per un periodo di **1 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva e **10 giornate** utili di caccia nel caso della caccia di selezione al selescacciatore singolo o appartenente alla squadra, stabilite dal calendario venatorio.
- r. I componenti delle squadre che liberano o detengono esemplari di ungulati senza autorizzazione, o catturano o abbattono ungulati con mezzi diversi da quelli consentiti per il prelievo venatorio, sono sospesi dall'esercizio delle attività di caccia al cinghiale in forma collettiva, per **2 anni**.
- s. alla squadra o gruppo che non comunicano luogo ed orario di ritrovo, nei modi e nei tempi indicati dal presente Disciplinare, viene sospesa l'autorizzazione stessa che conseguentemente non verrà consegnata.
- t. la squadra che non trasmette all'ATC i dati di sintesi o non riconsegna materiali (registro, fascette ecc.), di cui al presente disciplinare, nei termini perentori previsti, viene sospesa per un periodo di **10 giornate** utili di caccia al cinghiale in forma collettiva, stabilite dal calendario venatorio.

- u. La mancata visita dei capi abbattuti dalle competenti autorità sanitarie viene punita con la sospensione per un periodo **di anni uno** della squadra.
- v. In riferimento alle inosservanze di relative allo smaltimento delle viscere, provvedimenti disciplinari sono così differenziati:
 - I) in caso di smaltimento delle viscere e delle altre parti dei cinghiali abbattuti in siti diversi da quelli ove l'animale è stato abbattuto e senza interrimento, la squadra è sospesa per **anni due**.
 - II) in caso di smaltimento, tramite interrimento, delle viscere e delle altre parti dei cinghiali abbattuti in siti diversi da quelli ove l'animale è stato abbattuto, la squadra è sospesa per **anni uno**.
 - III) In caso di smaltimento tramite interrimento nei luoghi di abbattimento, ma senza osservare le buone prassi venatorie, la squadra è sospesa per **3 giornate** utili di caccia.
- z. **Le sanzioni comminate alle squadre di caccia al cinghiale sono automaticamente estese ai componenti delle stesse su tutto il territorio dell'ATC e non potranno esercitare neanche in qualità di ospiti.**
- zz. **La squadra, il gruppo di girata o il cacciatore che non rispettano gli obblighi previsti dai provvedimenti disciplinari loro comminati, sono radiati dai rispettivi Registri dell'ATC.**

ART. 3 – Premialità

Il cacciatore singolo, selecacciatore e/o selecontrollore che dà la propria disponibilità per le attività di censimento e di prevenzione danni all'ATC per il territorio non vocato, per le ZRV, ZRC e ACP, eventualmente gestite dell'ATC; l'ATC per ogni giornata di disponibilità concede la priorità nei calendari e/o nell'assegnazione dei capi da abbattere mediante opportuna deliberazione.

La squadra di braccata e/o gruppo di girata assegnataria di un distretto che si rende disponibile oltre che per il censimento e interventi di prevenzione nei propri distretti anche per i censimenti e interventi di prevenzione danni nelle zone non vocate; l'ATC per ogni giornata di disponibilità concessa dalla squadra/gruppo dà delle priorità nei calendari di battute e/o nell'assegnazione dei capi da abbattere mediante opportuna deliberazione.

ART. 4 – Modalità di applicazione delle sanzioni

1. L'ATC entro il 28 febbraio di ogni anno, richiederà agli uffici competenti della Regione, i report delle violazioni accertate con allegata copia delle sanzioni contestate ai cacciatori al fine di permettere l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 2.

2. Fasi di applicazione

a. **Accertamento.** La violazione a quanto previsto dal presente disciplinare è accertata d'ufficio dal Servizio di Polizia Locale, dalle GGVV e dagli organi preposti al controllo, al quale si chiede la loro massima collaborazione.

b. **Contestazione.** Ai soggetti individuati l'ATC provvede a contestare formalmente l'inosservanza accertata e l'apertura del relativo procedimento sanzionatorio attraverso comunicazione a mezzo Racc. A.R.

c. **Commissione di valutazione.** La commissione di valutazione costituita da 3 componenti nominati dal Coges, potrà avvalersi anche di un eventuale consulenza legale, a seguito di minuziosa valutazione dei singoli casi proporranno al coges un provvedimento motivato sanzionatorio accessorio o di archiviazione il quale dovrà esprimersi in merito a tale proposta.

d. **Diritto di difesa.** Entro gg 10 dalla ricezione della contestazione gli interessati, possono far pervenire all'Ufficio dell'ATC scritti difensivi, corredati da tutti i documenti ritenuti utili ai fini probatori.

e. **Irrogazione della sanzione.** Il provvedimento definitivo sarà notificato all'interessato nelle forme di rito. Al fine di un più immediato controllo il provvedimento disciplinare adottato viene annotato anche sul registro annuale della squadra di appartenenza.

f. **Applicazione della sanzione.** I provvedimenti disciplinari hanno effetto dalla prima data utile, per l'esercizio della caccia al cinghiale, immediatamente successiva alla data di notificazione del provvedimento. Qualora non applicabili in tutto o in parte nella stagione venatoria in cui è avvenuta la violazione, i provvedimenti adottati saranno applicati nella stagione venatoria successiva.

Il COGES dell'ATC Vomano